



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 18/11/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 220

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 120 MW da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG) in località 'Piana' - Proponente: Atlanta srl - Sede legale: Via Passariello n. 137, 80038 Pomigliano d'arco (NA).

L'anno 2011 addì 10 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5639 del 10.04.2007 di questo Servizio, la società Atlanta srl inoltra al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, per la proposta di parco eolico sito nel Comune di Monteleone di Puglia (FG); con successiva nota acquisita al prot. n. 7435 del 10.05.2007 comunicava di aver depositato l'istanza presso tale Comune e di aver richiesto a quest'ultimo di procedere con l'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 8466 del 24.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Monteleone di Puglia (FG) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

Con nota acquisita al prot. n. 932 dell'11.06.2007 di questo Servizio alcuni cittadini trasmettevano osservazioni relativamente all'istanza in oggetto, che con successiva nota prot. n. 9746 del 18.06.2007 questo Servizio trasmetteva alla società Atlanta srl e al Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia. L'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 5420 del 28.06.2007 acquisita al prot. n. 11851 del 20.07.2007 di questo Servizio, riscontrava alle osservazioni dei cittadini e la società Atlanta srl, con nota acquisita al prot. n. 11862 del 20.07.2007, controdeduceva alle osservazioni citate.

La società Atlanta srl, con nota pervenuta il 15.06.2007 ed acquisita al prot. n. 10611 del 28.06.2007 di questo Servizio, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

Con nota acquisita al prot. n. 13223 del 21.08.2007 di questo Servizio alcuni cittadini trasmettevano osservazioni relativamente alle integrazioni depositate presso il Comune di Monteleone relative all'istanza in oggetto che con successiva nota prot. n. 13990 del 12.09.2007 questo Servizio trasmetteva alla società Atlanta srl, al Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia ed alla Comunità Montana del Subappennino dauno meridionale.

Con nota prot. n. 2144 del 23.07.2007, acquisita al prot. n. 13208 del 20.08.2007 di questo Servizio, il Comune di Monteleone di Puglia attestava l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico relativo al progetto indicato, evidenziando altresì che in tale periodo erano pervenute osservazioni. Contestualmente attestava che il progetto non contrastava con le previsioni dello strumento urbanistico vigente. A tale nota questo Servizio riscontrava, con missiva prot. n. 18149 del 4.12.2007, chiedendo di esplicitare il parere richiesto ai sensi della l.r. 11/2001, e di evidenziarne l'esito.

La società Atlanta s.r.l. con nota acquisita al prot. n. 18427 dell'11.12.2007 di questo Servizio, al fine di velocizzare le comunicazioni e l'iter procedurale, depositava il parere favorevole rilasciato dal Comune di Monteleone con nota prot. n. 3190 del 6.12.2007.

Con nota acquisita al prot. n. 2259 del 6.02.2008, la Atlanta S.r.l. controdeduceva alle seconde osservazioni pervenute per l'impianto eolico da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia.

Con nota acquisita al prot. n. 2265 del 6.02.2008 alcuni cittadini riscontravano la nota con cui il Comune di Monteleone esprimeva parere favorevole all'istanza in oggetto, che con successiva nota prot. n. 3710 del 25.02.2008 questo Servizio trasmetteva alla società Atlanta srl, al Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia ed all'Assessorato allo Sviluppo Economico Ufficio Energia della Regione Puglia.

Con nota acquisita al prot. n. 7021 del 17.06.2009, la Atlanta S.r.l. depositava agli atti di questo Servizio un elaborato denominato "Ulteriori analisi sull'impatto acustico e sul calcolo della gittata massima".

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Monteleone di Puglia (FG), località "Piana" (pag. 19 "Relazione tecnico-descrittiva")

==> Numero di aerogeneratori: 4 (pag. 26 "Relazione di impatto paesaggistico")

==> Potenza unitaria: 2 MW (ibidem)

==> Potenza complessiva: 8 MW (pag. 27 "Relazione di impatto paesaggistico")

==> Diametro rotore: 82 m (ibidem)

==> Altezza torre (al mozzo): 85 m (ibidem)

==> Sviluppo verticale complessivo: 126 m

==> Coordinate: tratte dallo shape file "pale\_point" nel supporto digitale allegato all'istanza

Occorre evidenziare che la potenza nominale non è univocamente determinata nell'istanza in oggetto, in effetti alla pag. 1 dell'elaborato "Relazione sui criteri di inserimento ambientale", il proponente segnala una potenza di 2,3 MW e quindi una potenza complessiva di 9,2 MW. Ed ancora nella "Relazione tecnica descrittiva" (pag. 18) segnala una potenza nominale variabile da 8 a 9,2 MW ed un diametro rotorico fino a 70/80 m (pag. 22).

Poiché come indicato nella Tavola A8 "Planimetria con individuazione del punto di connessione alla rete elettrica" e nella Tavola "Criteri di scelta delle aree destinate alla realizzazione del progetto e inquadramento vincolistico" (di cui alla nota acquisita al prot. n. 10611 del 28.06.2007 di questo Servizio) si propongono due tracciati del cavidotto di collegamento alla RTN, uno che giunge alla sottostazione di Accadia (FG) ed uno che muovendosi in direzione opposta raggiunge la stazione di Savignano Irpino (AV), e considerando che in quest'ultimo caso è necessario interpellare la Regione Campania per i tratti che la interessano, la presente istruttoria si riferisce alle aree ricadenti nel territorio pugliese.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) l'istanza in oggetto ricade nella porzione centro-settentrionale del territorio di Monteleone di Puglia, comune della provincia di Foggia posto in prossimità del confine con la Regione Campania nel settore meridionale del subappennino dauno, che geomorfologicamente risulta caratterizzato da "un contesto in continua evoluzione per la presenza di piccole e grandi frane che trovano condizioni predisponenti nella natura dei terreni affioranti, nella sismicità dell'area, nelle innaturali acclività, nella mancanza di un'adeguata copertura arborea e nel clima inclemente qui più che nelle altre parti della regioni... Fino ad ora, nel solo subappennino dauno compreso entro i limiti amministrativi della Puglia, sono state schedate poco più di 840 frane tutte piuttosto importanti" (pagg. 70-71 dell'elaborato "Analisi fisica integrata del territorio della provincia di Foggia" del PTCP di Foggia). Sempre il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nella Tavola A1 "Tutela dell'integrità fisica" (foglio 25) segnala a nord dell'abitato di Monteleone un'area di frana definita dal progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia) ed individua il tracciato di una faglia: nel tratto in cui essa diviene presunta sono localizzati gli aerogeneratori T1 e T2. La sensibilità geomorfologica è confermata dalla carta geomorfologica del PUTT/p n. 433 che individua nell'area di interesse alcune nicchie di frana, dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) che segnala zone a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) e dalla carta idrogeomorfologica n. 433 della Regione Puglia che individua altresì in prossimità delle torri una cresta affilata che muovendosi in direzione nord-ovest sud-est taglia in due gruppi il parco eolico (T1 e T2) e (T3 e T4). Le torri T1 e T2 sono localizzate in aree aventi acclività compresa fra il 10% ed il 20% (Tavola 6 "Carta delle Acclività" contenuta nello "Studio di compatibilità idrogeologica - Relazione geologico-tecnica") e la torre T4 ricade in un'area a vincolo idrogeologico;

2) all'interno della superficie di 10 km di profondità di veduta significativa individuata dal proponente (pag. 72 "Relazione di impatto paesaggistico") sono presenti alcuni impianti già realizzati: l'ubicazione dell'istanza in oggetto è tale che vi possa essere un impatto cumulativo (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) legato alla presenza di diversi aerogeneratori collocati nell'area vasta. Sarebbe stata ad esempio necessaria una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area;

3) per quel che riguarda l'impatto paesaggistico e visivo, la "Relazione di impatto paesaggistico", segnala che il centro storico di Panni risulta interessato dal più elevato impatto (pag. 57). Anche dal centro abitato di Monteleone di Puglia sono visibili tutti gli aerogeneratori, come peraltro evidenziato dalle simulazioni fotografiche contenute nella Tavola B02 "Inserimento fotorealistico dell'opera nel paesaggio";

4) in merito all'uso del suolo, il sito di interesse si caratterizza per una molteplicità di ambienti: campi coltivati, campi sottoposti a set-aside, margini dei campi e margini di strada; prateria secondaria nuda, cespugliata e arbustata; macchia mediterranea e gariga; boschi di latifoglie mesofili e meso-xerofili, boschi ripariali e ambienti umidi; boschi di conifere (pagg. 103-104 "Relazione di incidenza ambientale"). La relazione sottolinea una serie di criticità, evidenziando che "nel complesso la maggior parte degli aerogeneratori risultano ubicati tra formazioni vegetazionali costituite da boschetti, macchie, garighe e praterie, che, se anche di piccole estensioni, risultano ecologicamente importanti in quanto visitate alternativamente da fauna gravitante per scopi trofici e riproduttivi", che "due aerogeneratori risultano ubicati in posizione critica: uno ad una distanza di circa 70 m e l'altro ai margini di formazioni vegetazionali costituite da praterie cespugliate e garighe" (pag. 98) e che "gli impatti negativi indiretti causati dall'edificazione di almeno due aerogeneratori che verrebbero a trovarsi a distanze attorno a 200 m e 70 m da un'area boschiva" (pag. 108). Alle pagg. 123 e 124 lo studio evidenzia che la torre T4 risulta localizzata a circa 70 m dai margini dell'area forestale di Bosco Colizzi di valenza naturalistica e conservazionistica tanto che si ritiene necessaria la sua delocalizzazione. In merito agli impatti sulla fauna la citata relazione evidenzia che "tutti gli aerogeneratori andranno ad insistere su di un'area interessata dal nibbio reale come zona di caccia" (pag. 108) ed ancora che "l'impianto va a ricadere nell'ambito di maggior presenza della specie e solo la struttura lineare, con soli 4 elementi, renderebbe compatibile la sua presenza con quella del Nibbio reale, ma le due torri T3 e T4 risultano avere una interdistanza insufficiente a garantire la continuazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle specie". Sempre in relazione a tali criticità conclude affermando che "si sottolinea che l'area, per la sua sensibilità e per la presenza anche con significative concentrazioni di fauna eccezionale valore non consente installazioni di impianti eolici che non siano costituiti da poche pale molto distanziate fra loro. In caso contrario si assisterebbe all'abbandono dell'area da parte della fauna (ed in particolar modo dell'avifauna) più sensibile. La presenza di un dormitorio di Nibbio reale nelle vicinanze impone la massima cautela anche in fase di cantiere e nel successivo ripristino dell'ambiente" (pag. 177);

5) dall'osservazione congiunta della "Relazione sul rapporto del progetto con lo stato dei luoghi e il PRG", della Tavola 02 "Rumori e vibrazioni" e delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 si evince che l'area in oggetto risulta diffusamente antropizzata e caratterizzata dalla presenza di diversi fabbricati posti in prossimità degli aerogeneratori che nella documentazione allegata all'istanza, vengono articolati in tre categorie: "abitati più di 4 ore al giorno", "abitati saltuariamente" e "ruderi"; a tal proposito si segnala che le 9 fotografie riportate nella "Relazione sul rapporto del progetto con lo stato dei luoghi e il PRG" spesso non consentono di apprezzare il distinguo che il proponente ha svolto fra fabbricati "abitati più di 4 ore al giorno" e fabbricati "abitati saltuariamente". In merito all'analisi degli impatti acustici, svolta nell'elaborato "Studio di impatto acustico" si rilevano diverse criticità: assenza dell'indagine fonometrica ante-operam e della verifica del criterio differenziale; inoltre i risultati ottenuti dalla implementazione del software utilizzato, sono privi di una relazione o tabella di supporto necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni; si rileva inoltre la mancanza la firma di un tecnico abilitato in merito.

6) In merito al rischio di incidenti connessi alla gittata nella "Dimostrazione della gittata massima" si segnala un valore massimo di 138,49 m, relativo ad un aerogeneratore con altezza al mozzo uguale ad 85 m e con pale di 41 m. Nell'elaborato integrativo "Ulteriori analisi sull'impatto acustico e sul calcolo della gittata massima", peraltro privo di firma e timbro del tecnico progettista, si segnala che la distanza massima a cui il frammento tocca il suolo è pari a circa 295 m. Tuttavia d'ufficio è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. Dalla lettura incrociata delle tabelle denominate "Distanza" e "Rumore area sensibile" dello "Studio di impatto acustico", oltre che dall'osservazione dell'ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006, si rileva che entro i 300 m dalle torri T1, T2 e T3 sono posti fabbricati individuati come "case abitate" dalla tabella "Rumore area sensibile".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Monteleone di Puglia (FG) proposta dalla società Atlanta s.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le osservazioni acquisite al prot. n. 932 dell'11.06.2007 di questo Servizio e le controdeduzioni della Società Atlanta s.r.l. acquisite al prot. n. 11862 del 20.07.2007 di questo Servizio;

VISTE le osservazioni acquisite al prot. n. 13223 del 21.08.2007 di questo Servizio e le controdeduzioni della Società Atlanta s.r.l. acquisite al prot. n. 2259 del 6.02.2008 di questo Servizio;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m.i e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), nella località denominata "Piana" - Proponente: Atlanta srl - Sede legale: Via Passariello n. 137, 80038 Pomigliano d'arco (NA).
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, del Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, della Regione Campania, della Provincia di Foggia, del Comune di Monteleone di Puglia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---